



SENT. N. 198/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere

Cristiano BALDI Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23911** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

1. B.L., nato a *omissis*, il *omissis* (C.F.

omissis), residente in *omissis*, via *omissis*

n.7 int.5, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Merani, PEC:

carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it e Roberto Serventi, PEC:

robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato;

2. B.S., nato a *omissis*, il *omissis* (C.F.

omissis), ivi residente in c.so *omissis*, n.86/A,

rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Antonio

Finocchiaro PEC: *antoniofinocchiaro@pec.ordineavvocatitorino.it* e Stefania

Pedace, PEC: stefaniapedace@pec.ordineavvocatitorino.it, presso il loro studio elettivamente domiciliato;

3. B.M.L.G., nato a *omissis*, il *omissis* (C.F.

omissis), ivi residente in Strada *omissis*, n.81/10 int.2

A, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Carlo Emanuele Gallo, PEC:
<i>avvcarloemanuelegallo01@pec.ordineavvocatitorino.it</i> e dall'Avv. Beatrice
Rinaudo, PEC: <i>avvbrinaudo@pec.studiolegalerinaudo.com</i> , con domicilio
eletto presso lo studio di quest'ultima;

4. C.P.G., nato ad *omissis* il *omissis* (C.F.

omissis), residente a Torino, via *omissis*, n.30, rappresentato e

difeso	dagli	avv.ti	Carlo	Merani,	PEC:
<i>carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it</i>			e	Roberto	Serventi, PEC:
<i>robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it,</i>			presso	il	loro studio
elettivamente domiciliato;					

5. F.V., nato a *omissis*, il *omissis* (C.F.

omissis), residente a *omissis*, via *omissis* n.131,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Merani, PEC: carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it e Roberto Serventi, PEC: robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it, presso il loro studio elettivamente domiciliato;
--

6. F.R., nata a *omissis*, il *omissis* (C.F.

omissis), residente in *omissis*, via *omissis*

n.6/C, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Merani, PEC:

<i>carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it</i>	e	Roberto	Serventi,	PEC:
<i>robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it,</i>	presso	il	loro	studio

elettivamente domiciliata;

7. G.G.M., nata a *omissis*, il *omissis*, (C.F.

omissis), residente in *omissis*, c.so *omissis*, n.56/bis,

rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Rinaudo, PEC:

avvbrinaudo@pec.studiolegalerinaudo.com, presso il cui studio è

elettivamente domiciliata;

8. P.A., nato a *omissis* il 1 *omissis*,

(C.F. *omissis*), residente in *omissis*, via *omissis*

n.32, int.4, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Merani, PEC:

carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it e Roberto Serventi, PEC:

robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it, presso il loro studio

elettivamente domiciliato;

9. P.G., nato a *omissis*, il *omissis* (C.F.

omissis), residente a *omissis*, viale *omissis*,

n.4, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Merani, PEC:

carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it e Roberto Serventi, PEC:

robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it, presso il loro studio

elettivamente domiciliato;

10. V.A., nato a *omissis* il *omissis* (C.F.

omissis), residente in *omissis*, via *omissis*,

n.7, Scala B, domiciliato presso lo studio dell'avv. Mauro Milan, P.E.C.:

mauromilan@pec.ordineavvocatitorino.it del Foro di Torino, che lo

rappresenta e difende;

11. V.S., nato a *omissis*, il *omissis*, (C.F.

omissis), ivi residente in via *omissis* n.11, rappresentato e

	difeso dall'avv. Francesco Dal Piaz, PEC	
	<i>francescodalpiaz@pec.ordineavvocatitorino.it</i> , presso il cui studio è	
	elettivamente domiciliato;	
	Uditi, nella pubblica udienza del 14 novembre 2024, con l'assistenza del	
	Segretario, il Magistrato relatore, il rappresentante del Pubblico ministero (PM	
	dott.ssa Dainelli) e la difesa dei convenuti, come da verbale.	
	Ritenuto in fatto	
	La Procura regionale, con atto di citazione del 23 gennaio 2024, agisce nei	
	confronti dei soggetti in epigrafe indicati per sentirli condannare al pagamento	
	del complessivo importo di euro 16.942.186,30 in favore A.T.C. Piemonte	
	Centrale e della Regione Piemonte, con la ripartizione analiticamente indicata,	
	in via principale e sussidiaria, nell'atto introduttivo.	
	La fattispecie di responsabilità azionata dalla Procura attiene, in estrema sintesi,	
	alla supposta incuria nella riscossione dei canoni di edilizia popolare affidati	
	agli uffici dell'Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Centro (ed	
	espressamente esclusi i crediti affidati per la riscossione ad agenti esterni),	
	imputabile ai direttori dell'Agenzia ed ai dirigenti dei servizi finanziari e utenza	
	che, negli anni, si sono succeduti nell'incarico. La mancanza di indicazioni da	
	parte della dirigenza avrebbe avuto come conseguenza la perdita, per	
	prescrizione, di ingenti somme a titolo di canoni locatizi. Inoltre, assume il	
	requirente, il danno sarebbe stato dolosamente occultato attraverso la	
	predisposizione di progetti di bilancio e di documenti contabili nei quali	
	venivano riportati come attuali ed esigibili residui attivi già da tempo prescritti	
	e che, pertanto, avrebbero dovuto essere cancellati dalla contabilità	
	dell'amministrazione.	
	- pag. 4 di 49 -	

Più nel dettaglio, ricostruito il quadro normativo e regolamentare che interessa

le ATC, con particolare riferimento alla distinzione tra morosità incolpevole e

morosità semplice, ed alla procedura di decadenza dell'assegnazione

dell'immobile, il requirente si è soffermato nell'analisi del sistema di

contabilità dell'Agenzia e dell'operazione di riaccertamento straordinario dei

residui attivi realizzata con la deliberazione n. 103 del 31 ottobre 2018.

Con tale atto l'ATC provvedeva allo stralcio di residui attivi per euro

32.456.158,95, relativamente ai soli contratti di locazione cessati, per i quali

l'esigibilità risultava essere minima: in particolare, i crediti venivano suddivisi

in diverse categorie, in relazione alla causale giustificativa della cancellazione

dal bilancio.

Il requirente, quindi, ha ritenuto di considerare come danno erariale unicamente

i residui attivi cancellati relativi ai *“crediti con vetustà di almeno anni 5 per i*

quali non risulta attivata alcuna azione di recupero”, ed ai *“crediti per i quali*

non è stato possibile rintracciare sui data base traccia di attività

amministrativa di messa in mora”, oppure per i quali l'attività di messa in mora

è risalente ad oltre 5 anni prima (per un totale di 6.098 posizioni ritenute

definitivamente prescritte): tali causali, nella prospettiva attorea,

costituirebbero evidente prova che l'inesigibilità di tali categorie di crediti è

maturata a causa di condotte gravemente colpose scaturenti da inerzie ed

omissioni, con particolare riferimento all'attività di riaccertamento ordinario

dei residui, mai svolta prima del 2018, ed al controllo sulle procedure di

riscossione dei canoni. In tal modo, secondo l'assunto attoreo, dirigenti e

direttori avrebbero creato un sistema di occultamento delle perdite dei diritti di

credito fondato sulla rappresentazione non veritiera di una enorme massa di

residui attivi.

In particolare, sotto il profilo soggettivo, assunta in via principale una responsabilità dolosa, e solo in via subordinata gravemente colposa, il requirente ha ripartito il danno complessivo tra direttore generale, dirigente responsabile della riscossione e dirigente del settore finanziario dell'A.T.C., rispettivamente con attribuzione di una quota pari al 34% del valore dei singoli crediti definitivamente inesigibili al direttore generale, e pari al 33% ciascuno per i dirigenti del servizio utenza e del servizio contabilità.

In ordine alla quantificazione del danno imputabile ai singoli responsabili, la Procura ha preso a riferimento un periodo temporale di 5 anni dalla conclusione del contratto di locazione, periodo entro il quale andavano attivate le procedure di messa in mora e riscossione: la responsabilità viene addebitata in via principale *“in capo ai soggetti in carica alla data di caducazione del diritto di credito”*, con la ripartizione percentuale sopra riportata (34-33-33), ed in via sussidiaria *“in capo a tutti i Direttori/Dirigenti che nei 5 anni precedenti la definitiva prescrizione del credito avrebbero dovuto attivarsi per la sua riscossione”*, con l'accortezza di evitare duplicazioni risarcitorie e di imputare un importo *“parametrato al numero di giorni in cui hanno rivestito la carica rispetto all'intero quinquennio, successivamente rideterminato sulla base delle quote percentuali già indicate in relazione all'attribuzione del danno principale”*.

Sulla base di tali criteri, la Procura regionale ha chiesto la condanna dei convenuti nei seguenti termini:

1) V.F., in qualità di Direttore generale dal 01.10.2000 al

31.12.2000, euro 112.382,46 a titolo di responsabilità principale, euro

	119.867,68 a titolo di responsabilità sussidiaria rispetto a M.L.	
	G.B.;	
	2) M.L.G.B., in qualità di Direttore generale dal	
	01.07.2005 al 30.03.2006, poi dal 17.07.2006 al 9.10.2006, poi dal 10.10.2011	
	al 24.03.2014, Dirigente del servizio utenza dal 01.05.2012 al 02.04.2014, euro	
	1.389.021,77 a titolo di responsabilità principale, euro 915.457,73 a titolo di	
	responsabilità sussidiaria rispetto a A.V., P.G.C.,	
	A.P., G.P.;	
	3) A.V., Direttore generale dal 31.03.2006 al 12.07.2006, poi	
	dal 17.07.2006 al 09.10.2006, poi dal 10.10.2006 al 09.10.2011, euro	
	2.012.719,69 a titolo di responsabilità principale, euro 600.685,62 a titolo di	
	responsabilità sussidiaria rispetto a M.L.G.B., A.	
	P., P.G.C.;	
	4) A.P., in qualità di Direttore generale dal 17.07.2006 al	
	09.10.2006, euro 50.940,22 a titolo di responsabilità principale, euro 27.313,46	
	a titolo di responsabilità sussidiaria rispetto a A.V. e M.L.	
	G.B.;	
	5) P.G.C., in qualità di Direttore generale dal	
	25.03.2014 al 30.11.2019, Dirigente del servizio utenza dal 03.04.2014 al	
	24.07.2017, euro 1.404.974,48 a titolo di responsabilità principale; euro	
	86.724,48 a titolo di responsabilità sussidiaria rispetto a G.P. e	
	L.B.;	
	6) G.P., in qualità di Direttore generale dal 01.12.2019 al	
	31.10.2020, Dirigente del servizio di contabilità dal 16.11.2015 al 30.11.2020,	
	Dirigente del servizio utenza dal 25.07.2017 al 30.10.2020, euro 638.705,94 a	
	- pag. 7 di 49 -	

	titolo di responsabilità principale; euro 720,78 a titolo di responsabilità	
	sussidiaria rispetto a L.G.;	
	7) L.B., in qualità di Direttore generale dal 01.11.2020 ad oggi,	
	Dirigente del servizio di contabilità dal 01.10.2015 al 15.11.2015, poi dal	
	01.12.2020 al 31.08.2023, Dirigente del servizio utenza dal 01.01.2006 al	
	30.04.2012, poi dal 01.11.2020 al 31.08.2023, euro 2.309.953,08 a titolo di	
	responsabilità principale; euro 483.351,84 a titolo di responsabilità sussidiaria	
	rispetto a G.P., P.G.C., M.L.G.	
	B., S.B.;	
	8) R.F., in qualità di Dirigente servizio contabilità dal	
	01.07.1995 al 28.02.2005, Dirigente servizio utenza dal 16.12.1996 al	
	02.04.1997, euro 2.973.258,05 a titolo di responsabilità principale; euro	
	1.448.187,07 a titolo di responsabilità sussidiaria rispetto a S.B.;	
	9) S.B., in qualità di Dirigente servizio contabilità dal	
	01.03.2005 al 30.09.2015, Dirigente del servizio utenza dal 07.07.1997 al	
	31.12.2002, euro 5.306.224,04 a titolo di responsabilità principale; euro	
	1.798.314,23 a titolo di responsabilità sussidiaria rispetto a L.B.,	
	G.P., R.F., G.G. (in relazione alle difese	
	del convenuto, nel corso del giudizio la Procura ha rimodulato il danno	
	attribuibile al sig. B. rispettivamente in euro 1.383.513,96 ed euro	
	1.207.255,98);	
	10) S.V., in qualità di Direttore servizio utenza dal 01.10.1985 al	
	30.06.1996, euro 175.706,57 a titolo di responsabilità principale; euro	
	361.308,88 a titolo di responsabilità sussidiaria rispetto a R.F.,	
	S.B.;	
	- pag. 8 di 49 -	

	11) G.M.G., in qualità di Direttore servizio utenza dal	
	01.01.2003 al 31.12.2003, euro 568.750,00 a titolo di responsabilità principale;	
	euro 458.989,85 a titolo di responsabilità sussidiaria rispetto a L.B. (in	
	relazione alle difese della convenuta, nel corso del giudizio la Procura ha	
	rimodulato il danno attribuibile alla sig.ra G. rispettivamente in euro	
	972.873,43 ed euro 849.238,42).	
	Il convenuto V.A., già direttore generale dell'ATC in plurimi	
	periodi tra il 2006 ed il 2011, dopo aver descritto le proprie funzioni e i dati	
	sulla riscossione complessiva del periodo preso in esame nell'atto di citazione	
	(il mancato incasso riguarderebbe solo l'1,2% dei crediti maturati), ha	
	contestato il criterio di individuazione dei responsabili seguito dalla Procura,	
	ricordando che la prescrizione dei crediti locatizi è quinquennale e decorrente	
	da ogni singola scadenza, anche in costanza di rapporto. Da ciò, prosegue la	
	difesa, deriva che il danno erariale si prescrive a decorrere dalla prescrizione	
	quinquennale di ogni singolo credito e non, come sostenuto dal Procuratore,	
	dalla conclusione del contratto di locazione. Applicando tale criterio, pertanto,	
	i soggetti individuabili come potenziali responsabili sarebbero completamente	
	diversi.	
	Sotto altro profilo, contesta la decorrenza dalla delibera di riaccertamento	
	straordinario del 31.10.2018 per difetto dei presupposti del doloso	
	occultamento e, in ogni caso, per la non imputabilità al convenuto, avendo	
	questi cessato il proprio rapporto di lavoro nel 2011.	
	Rileva, ai sensi 38, comma 3, del D.M. LL.PP. 10.10.1986, la non doverosità	
	della riscossione per i crediti di valore inferiore allo stesso costo di recupero,	
	come da relazione dell'avvocatura interna.	
	- pag. 9 di 49 -	

Il convenuto V.S., già Direttore servizio utenza dal 01.10.1985

al 30.06.1996, si sofferma sull'eccezione di prescrizione richiamando la delibera di approvazione del conto consuntivo 2011 (deliberazione n. 74/2012), ed in particolare il contenuto dell'allegata relazione sindacale e della relazione tecnico amministrativa laddove affrontano la questione dei residui attivi mantenuti in bilancio, rilevando l'esistenza di crediti di dubbia esigibilità per circa 47 milioni di euro. Secondo la difesa, pertanto, non corrisponde al vero che negli anni non sarebbe stata operata l'attività di riaccertamento ordinario: l'esistenza di residui relativi a crediti prescritti era, quindi, nota. Tali crediti, tuttavia, venivano mantenuti in bilancio stante la non doverosità della loro cancellazione (in relazione all'articolo 38, comma 3, del D.M. n. 3440 del 1986) e la possibilità di procedere comunque alla loro riscossione: da ciò deriva, come riconosciuto dalla stessa relazione del CTP Procura, che l'Amministrazione era a perfettamente a conoscenza dell'esistenza di crediti prescritti e, pertanto, l'azione della Procura erariale deve ritenersi prescritta.

D'altra parte, rileva la difesa, già con la delibera n. 123 del 21 dicembre 2017 erano stati evidenziati i crediti inesigibili. In conclusione, la prescrizione si sarebbe compiuta nel 2017 (5 anni dopo l'adozione della deliberazione di approvazione del bilancio 2011) o, in alternativa, nel 2022 (5 anni dopo la deliberazione n. 123).

Contesta l'esistenza di un doloso occultamento, non essendoci prove in tal senso, ed il suo venir meno ancorato alla delibera di riaccertamento residui, delibera che, ove davvero sussistente tale intento doloso, avrebbe dovuto essere parimenti alterata.

Nel merito, evidenzia analiticamente l'attività svolta nella gestione della

morosità e respinge ogni addebito, anche a titolo di colpa grave, eccependo il difetto probatorio dell'attore, non potendo l'onere su questi gravante ritenersi assolto con il solo generico rinvio alle relazioni degli organi investigativi. Avendo prestato servizio in anni in cui la documentazione era solamente cartacea, il convenuto contesta che gli possa essere addebitato il mancato rinvenimento della documentazione comprovante l'attività di gestione morosità da questi posta in essere (allega, a tal fine, la richiesta di accesso agli atti formulata nei confronti di ATC e rimasta inevasa per avvenuta distruzione della documentazione).

Contesta la quantificazione del danno come operata dalla Procura sulla base dei report riassuntivi contenuti nel database dell'ATC, senza esame delle singole morosità prescritte riferibili alla condotta del convenuto, nonché il computo dei crediti inferiori alla stessa soglia di economicità della riscossione, come da relazione dell'avvocatura interna.

C.P.G. (direttore generale A.T.C. dal 25.3.2014 al 30.11.2019 e dirigente del servizio utenza A.T.C. dal 03.04.2014 al 24.07.2017), F.V. (direttore generale A.T.C. dal 1.10.2000 al 31.12.2000), F.R. (dirigente del servizio contabilità A.T.C. dal 1.7.1995 al 28.2.2005 e di dirigente del servizio utenza A.T.C. dal 16.12.1996 al 02.04.1997), P.A. (direttore generale A.T.C. dal 17.07.2006 al 09.10.2006), P.G. (dirigente del servizio utenza A.T.C. dal 25.7.2017 al 30.10.2020, di dirigente del servizio contabilità A.T.C. dal 16.11.2015 al 30.11.2020, di direttore generale A.T.C. dal 1.12.2019 al 31.10.2020) e B.L.(dirigente del servizio utenza dal 01.01.2006 al 30.04.2012, poi dal 01.11.2020 ad oggi, di direttore generale A.T.C. dal

1.11.2020 ad oggi, di dirigente del servizio contabilità A.T.C. dal 1.10.2015 al

15.11.2015 e dal 01.12.2020 ad oggi) si sono tutti costituiti con il ministero

degli avv.ti Serventi e Merani.

La difesa di questi convenuti, dopo aver illustrato la modestia percentuale delle

morosità non rimosse rispetto all'ammontare dei crediti vantati da ATC, ha

evidenziato come le posizioni esaminate dalla Procura riguardino locazioni già

esaurite, a dimostrazione di come ATC, contrariamente a quanto sostenuto

dall'attore, si sia sempre adoperata per la gestione delle morosità con i

provvedimenti di decadenza dall'assegnazione. Lamenta, la difesa, che

l'accertamento della Procura si fonda unicamente sui dati estratti dal database

informatico dell'ATC mentre per la maggior parte delle posizioni contestate

esisterebbe un archivio cartaceo mai consultato dagli inquirenti, archivio che

dimostrerebbe l'esistenza di attività di accertamento verso le posizioni poi

dichiarate inesigibili. Contesta, quindi, l'attendibilità dei *report* della Guardia

di Finanza, elaborati senza alcun riferimento a documentazione di dettaglio.

La difesa, dopo aver descritto le caratteristiche dell'attività dell'ATC, in diritto

eccepisce la nullità dell'atto di citazione per mancata specificazione delle

condotte contestate per ciascuna delle 6.108 posizioni in contestazione.

Con riferimento al convenuto P., la difesa eccepisce il difetto di

legittimazione passiva dello stesso, non avendo ricoperto la carica di direttore

generale dal luglio all'ottobre 2006, come erroneamente indicato nell'atto di

citazione. Il convenuto, dirigente del servizio innovazione, avrebbe solo

sostituito il Direttore generale per 8 giorni nel mese di agosto 2006, in quanto

all'epoca dirigente più alto in grado.

Sempre in via preliminare, la difesa eccepisce la prescrizione dell'azione

contabile, ritenendo insussistente l'effetto disvelatore che la Procura ricollega alla delibera di riaccertamento straordinario dell'ottobre 2018: come emerge dall'analisi dell'andamento del fondo svalutazione crediti, l'esistenza della morosità era nota da tempo. Richiama, quindi, le delibere di approvazione dei consuntivi 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, nonché la "Determinazione dei residui attivi, relativi a crediti per canoni e servizi non pagati, di dubbia esigibilità" datata 29 giugno 2012, atti tutti da cui emerge la morosità consolidata e l'andamento rispetto all'anno precedente. Assume la difesa, pertanto, come non possa in alcun modo parlarsi di occultamento della morosità e contesta l'impostazione accusatoria laddove unifica il danno in un'unica posta complessiva, ancorandone la prescrizione alla delibera di riaccertamento straordinario.

Nel merito, contesta la stessa esistenza del danno, rilevando come la delibera di riaccertamento straordinario si sia posta nel solco delle precedenti: dal vincolo sull'avanzo di amministrazione si è passati alla cancellazione dei residui (con conseguente riduzione dell'avanzo), senza tuttavia alcuna influenza sulla natura intrinseca di tali crediti, né, tantomeno, sulla relativa possibilità di recupero.

Contesta l'esistenza di alcuna decadenza, invocata ma non argomentata dalla Procura, e rileva, quanto alla supposta prescrizione dei crediti, che questa dovrebbe essere eccepita dal creditore: da ciò deriva, secondo tale prospettazione, l'inesistenza di un danno attuale, potendo il pagamento sempre avvenire.

Contesta la quantificazione del danno, richiamando ancora una volta il contenuto dell'archivio cartaceo disponibile in ATC e non esaminato dalla

Guardia di finanza: secondo la difesa, da tale archivio emergerebbe prova dell'esistenza di pagamenti, per 2.444 posizioni, anche dopo la delibera di riaccertamento straordinario, nonché delle iniziative di recupero svolte per 4.305 posizioni. Inoltre, contesta il danno per le circa 3.200 posizioni di valore inferiore ai 1.000 euro, essendo antieconomica l'azione di recupero (cfr. relazione avvocatura interna).

Contesta, infine, l'antigiuridicità della condotta (l'esistenza di un archivio di tracciamento dimostrerebbe l'attività svolta da ATC), l'elemento soggettivo (affermato ma non provato dal requirente) ed il nesso causale.

B.M.L.G. (direttore generale dal 01.07.2005 al 30.03.2006, poi dal 17.07.2006 al 9.10.2006, poi dal 10.10.2011 al 24.03.2014, Dirigente del servizio utenza dal 01.05.2012 al 02.04.2014) e G. G.M. (direttore servizio utenza dal 01.01.2003 al 31.12.2003) si sono costituiti eccependo, in via preliminare, la prescrizione dell'azione, ancorando la decorrenza del quinquennio alla data di cessazione del rispettivo incarico. La convenuta G., in particolare, rileva il decorso di oltre 5 anni tra la delibera di riaccertamento straordinario e la notifica dell'invito a dedurre.

Entrambi i convenuti contestano l'esistenza di un doloso occultamento, rilevando, anzi, le molteplici iniziative volte ad affrontare il fenomeno della morosità, una delle quali (istituzione del servizio controllo flussi) imputabile allo stesso convenuto B.

Rilevano l'esistenza di una precedente indagine della Procura, risalente al 2017, da cui deriverebbe, da un lato, l'anticipo dell'esordio della prescrizione e, dall'altro, la nullità, ai sensi degli artt. 65 e 70 c.g.c., degli atti di indagine compiuti dall'organo inquirente in difetto di espresso decreto di riapertura

indagini. Tale nullità si estenderebbe anche all'atto di citazione, in quanto espressione di precedenti atti nulli.

Nel merito le difese dei due convenuti hanno evidenziato l'attività recuperatoria svolta negli anni dall'ATC, così contestando l'assunto attoreo dell'incuria nella gestione della morosità, come risulta altresì dai giudizi delle società di revisione e di rating. D'altra parte, prosegue la difesa, proprio per la tipologia di attività svolta dalle ATC, una percentuale di morosità è da considerarsi fisiologica.

La difesa contesta, inoltre, l'attività di indagine in quanto svolta unicamente sui dati contenuti nel database dell'ATC, senza esame della documentazione cartacea.

Esaminate le posizioni riferibili a ciascuno dei convenuti, le difese hanno evidenziato quelle con importo inferiore ad euro 2.500,00, rispetto alle quali il recupero coattivo sarebbe antieconomico. Per quelle di maggior valore, hanno prodotto documentazione volta a dimostrare le ragioni della perdita del credito (condizioni economiche deficitarie, decessi, irreperibilità, debito *medio tempore* estinto) e le iniziative recuperatorie intraprese.

Da ultimo, la difesa ha contestato la quantificazione del danno, operata dalla Procura senza considerazione del materiale documentale disponibile.

B.S. (dirigente servizio contabilità dal 01.03.2005 al 30.09.2015, Dirigente del servizio utenza dal 07.07.1997 al 31.12.2002) si è costituito con un'articolata ed esauriente comparsa di costituzione, tratteggiando le modalità operative e la finalità dell'ATC e richiamando il contenuto di una nota, asseritamente proveniente dagli uffici ATC, da cui risulterebbe l'effettiva lavorazione della maggior parte delle posizioni creditizie contestate al convenuto. Produce documentazione a sostegno della

non contestabilità di numerose posizioni creditizie, rispetto alle quali si sono verificati eventi tali da escludere ogni addebito (avvenuto saldo della morosità, decesso del conduttore, affidamento all'azione legale, importi inferiori ad una certa soglia, interruzione della prescrizione, esistenza di piani di rientro, incapacienza del debitore) e lamenta come tale indagine non sia stata in alcun modo svolta dalla Procura.

Si sofferma analiticamente, per circa 100 pagine, sull'attività svolta dal convenuto fin dall'inizio della sua carriera in ATC (precisando che, contrariamente a quanto sostenuto in atto di citazione, lo stesso cessava dall'incarico di dirigente servizio utenza a decorrere dall'1.12.2001), sulle procedure di gestione morosità, sulle iniziative intraprese e sulle difficoltà operative incontrate, così contestando l'asserita negligenza omissiva assunta dal requirente a fondamento della propria azione.

Quindi, la difesa affronta il valore della delibera di riaccertamento straordinario residui, richiamando la difficoltà nell'acquisizione della documentazione cartacea (per tempistiche di reperibilità, per mancata conservazione e per difficoltà dei sistemi di digitalizzazione) che, comunque, nel campione prodotto evidenzia l'esistenza di pagamenti anche dopo la menzionata delibera, così escludendosi l'equivalenza tra cancellazione di un residuo e perdita del credito.

La difesa, ripercorsa cronologicamente la carriera del convenuto, si sofferma sulle delibere di approvazione dei rendiconti annuali per significare l'attenzione del convenuto al tema della morosità e la trasparenza della questione.

In diritto, il convenuto eccepisce la nullità dell'atto di citazione ex art. 86 c.g.c. per indeterminatezza e, sotto altro profilo, per assenza di concretezza e specificità della notizia di danno ai sensi dell'articolo 51 c.g.c.

Sempre in via preliminare, la difesa eccepisce la prescrizione dell'azione, ricordando che l'esistenza dei residui attivi non è mai stata nascosta e che, pertanto, non vi sono ragioni per ancorare l'esordio della prescrizione alla delibera di riaccertamento straordinario residui.

Contesta la quantificazione del danno per come operata dalla Procura, rilevando che essa si pone in contrasto con la personalità della responsabilità, facendo venire meno il nesso causale tra il danno (prescrizione del credito) e la condotta imputabile ai singoli convenuti. Respinge ogni accusa di negligenza nella propria condotta, come ampiamente illustrato dalla ricostruzione della carriera del convenuto, e rileva l'assoluto difetto di prova quanto all'elemento soggettivo, non avendo il requirente neppure indicato quali sarebbero state le condotte doverose da parte del convenuto e come tali condotte avrebbero impedito l'evento dannoso. Contesta, perché non provato, l'esistenza di un doloso occultamento del danno, smentito dalla documentazione prodotta e in particolare dai bilanci consuntivi e dalle relazioni sull'andamento della morosità.

Contesta, sotto svariati profili, la quantificazione del danno, lamentando come, qualora venisse accolta la prospettazione attorea, ATC otterrebbe l'intera somma corrispondente ai crediti non riscossi quando, nella realtà, la percentuale di recupero dei canoni non pagati non è mai dell'intero. La difesa, in particolare, si sofferma sull'attualità del danno, rilevando che non è dato comprendere se il danno azionato sia il mancato incasso (rispetto al quale mancherebbe l'attualità, stante l'esistenza di pagamenti in corso) o la perdita del diritto di credito come lesione del bene valore della contabilità pubblica.

Nella pubblica udienza del 13 giugno 2024, il Pubblico Ministero ha contestato

il contenuto delle comparse di costituzione e, tenuto conto di una rettifica dei

periodi di servizio, ha rideterminato la domanda nei confronti dei convenuti

B. e G.

Inoltre, la Procura ha depositato documentazione inerente all'attività di

indagine svolta nel 2017, al fine di evidenziarne la difformità dalla presente.

Alla luce delle superiori considerazioni, e su istanza delle difese, veniva

disposto il rinvio della discussione.

Il convenuto B. ha depositato memoria insistendo

sull'inammissibilità dell'azione di danno erariale ai sensi del combinato

disposto degli artt. 65 e 70 c.g.c.: pur rilevata l'incompletezza del fascicolo

depositato dal requirente (mancherebbe, in particolare, la denuncia originaria),

la difesa insiste sulla circostanza che già all'epoca della prima indagine vennero

esaminate le morosità in capo all'ATC, con conseguente divieto di

frazionamento della domanda e inammissibilità dell'atto di citazione in difetto

di espressa e motivata riapertura del fascicolo. In subordine, rilevato che già nel

marzo 2017 il tema della morosità era evidente, insiste sull'anticipato decorso

della prescrizione e sull'esclusione di un doloso occultamento.

A tali argomentazioni difensive si associa altresì la difesa della convenuta

G. la quale, inoltre, in relazione alle nuove contestazioni formulate dalla

Procura nei suoi confronti, si sofferma sull'esame delle posizioni contestate,

relative all'anno 2002, di importo superiore ad euro 2.500,00, evidenziando le

attività di recupero svolte in alcuni casi.

Il convenuto B. ha depositato ulteriore corposa memoria

contestando, punto per punto, quanto affermato dalla Procura nell'udienza di

discussione del 13 giugno 2024 e ritornando, nuovamente, sulle argomentazioni

	difensive già spese nella comparsa di costituzione con deposito di ulteriore	
	documentazione.	
	All’udienza del 14 novembre 2024, le parti hanno richiamato il contenuto dei	
	rispettivi atti introduttivi e delle memorie successivamente depositate	
	insistendo per le conclusioni ivi formulate. La Procura ha eccepito	
	l’inammissibilità della documentazione deposita dal convenuto B.	
	con la memoria 22.10.2024.	
	Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.	
	Considerato in diritto	
	1. La domanda non può essere accolta.	
	Nell’ordine logico delle questioni proposte, vanno in primo luogo esaminate le	
	numerose eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, principiando	
	dall’eccezione di nullità.	
	2. I convenuti BRU., BRO., C., FE.,	
	FO., PA. e PE. hanno sollevato eccezione di nullità	
	dell’atto di citazione, in relazione all’articolo 86 c.g.c., per l’indeterminatezza	
	di <i>petitum</i> e <i>causa petendi</i> , non avendo la Procura analizzato le singole	
	posizioni contestate e, quindi, non avendo dettagliato le condotte imputabili ai	
	singoli convenuti.	
	2.1 Con riferimento alla menzionata norma, va ricordato che ai sensi	
	dell’articolo 86, comma 2, lett. e), del codice di giustizia contabile, l’atto di	
	citazione deve contenere “ <i>l’esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono</i>	
	<i>stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda,</i>	
	<i>con le relative conclusioni</i> ”; la mancata esposizione degli elementi di fatto	
	determina la nullità della citazione, con termine per rinnovazione o integrazione	
	- pag. 19 di 49 -	

della stessa (commi 6 e seguenti).

La previsione, che ha radici nell’analoga previsione processuale-civilistica di cui all’articolo 164 c.p.c., è stata lungamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità che si è consolidata su una lettura particolarmente rigorosa dell’ipotesi di nullità, confinate ai casi di assoluto difetto del *petitum* o della *causa petendi* (cfr. Cass. n. 8077/2012, “*La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza*”).

2.2 Osserva il Collegio che, in disparte ogni valutazione sulla genericità dell’atto di citazione e sull’approccio metodologico seguito (è evidente, invero, che tali caratteristiche potranno riverberarsi nel merito del giudizio, potendo determinare una carenza nell’onere di allegazione tipico di un processo di parte; vedi *infra*), cionondimeno non si riscontrano gli estremi per una pronuncia di nullità dell’atto introduttivo.

La Procura regionale, infatti, agisce per il ristoro del danno erariale derivante dalla perdita di crediti in capo all’ATC, perdita legata alla mancata attivazione delle doverose azioni di recupero. Tale danno, con criteri condivisibili o meno, valutazione che non rileva nello scrutinio dell’eccezione di nullità, viene ripartito tra i vari convenuti in relazione al momento di maturazione della prescrizione del credito.

L’assunto della Procura, in altri termini, è fondato sulla mancata interruzione

della prescrizione dei crediti rappresentati dai canoni di locazione (*causa petendi*), condotta che ha determinato il danno erariale costituito dalla perdita di tali somme (*petitum*): questi i tratti essenziali della domanda attorea che, pur nella sua genericità, impone di respingere l'eccezione di nullità.

3. Sotto altro profilo, i convenuti B. e G. hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione in relazione agli artt. 65 e 70 c.g.c.

In particolare, la difesa dei convenuti ha rilevato l'esistenza di una precedente indagine della Procura, risalente al 2017, da cui deriverebbe la nullità degli atti di indagine compiuti dall'organo inquirente in difetto di espresso decreto di riapertura indagini. Tale nullità, inoltre, si estenderebbe anche all'atto di citazione, in quanto espressione di precedenti atti nulli.

3.1 L'eccezione non può essere accolta.

3.2 Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 70 c.g.c., "*I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, se dopo l'emanazione del formale provvedimento di archiviazione emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati*": presupposto di tale provvedimento, dunque, è l'esistenza di un precedente espresso provvedimento di archiviazione, assunto nei casi e con le forme prescritte dal precedente articolo 69.

3.3 Nella fattispecie in esame, tuttavia, sulla base della documentazione prodotta in udienza dalla Procura (documentazione che il Collegio ritiene ammissibile in quanto resasi necessaria solo a confutazione di una specifica eccezione di parte), risulta evidente che la precedente indagine aveva oggetto differente rispetto a quella sottesa al presente giudizio, vertendo sulla registrazione dei contratti di locazione e sul versamento della relativa imposta

di registro e di bollo (cfr. gli esposti depositati, trasmessi alla Procura tra il 2016

ed il 2018, la delega di indagini da parte del sostituto procuratore dott.ssa Manni

nonché il provvedimento di archiviazione del 24 maggio 2017).

Né può assumersi un inammissibile frazionamento della domanda atteso che la

presente vertenza, come ampiamente esposto nella parte in fatto, risulta

incentrata sul riaccertamento straordinario residui, come momento fondante la

definitiva perdita dei crediti, evento successivo alla chiusura della precedente

indagine. In ogni caso, ancora, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto

dal convenuto B., l'oggetto dell'indagine del 2015-2017 era

profondamente diverso dall'attuale e la documentazione inerente alle posizioni

morose non risulta acquisita (vi è, infatti, una riserva di fornire tale

documentazione ma non la prova che, successivamente, sia stata acquisita):

proprio il differente oggetto delle predette indagini, evidentemente, ha reso

irrilevante l'acquisizione e l'analisi della documentazione contabile analitica.

4. Neppure può essere accolta, infine, l'eccezione di nullità, sollevata

dalla difesa B., per violazione dell'articolo 51 c.g.c.: in particolare,

secondo la prospettazione difensiva, le indagini della Procura regionale

avrebbero preso l'avvio in difetto di una previa notizia di danno concreta e

specifico.

Secondo la difesa del convenuto B., l'articolo di stampa allegato sub

1 all'atto di citazione, richiamato dalla Procura a fondamento dell'inizio

dell'attività di indagine, avrebbe ad oggetto la cessione di crediti insoluti da

parte della Regione e non la specifica vicenda oggi in giudizio: la Procura,

quindi, avrebbe indebitamente attivato un controllo generalizzato su un intero

settore di attività amministrativa.

4.1 A parere della Sezione, invece, l'articolo in questione contiene espressa menzione dell'esistenza di crediti insoluti per morosità colpevole degli affittuari, crediti riferibili alle ATC Piemontesi e integranti un'ipotesi di danno erariale meritevole di indagine; talché, ai sensi dell'art. 51 c.g.c., *notitia damni*.

4.2 Nell'analisi dei concetti di specificità e concretezza della notizia di reato (art. 51, comma 1, c.g.c., *“Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria [...] sulla base di specifica e concreta notizia di danno”*), d'altra parte, non si può pretendere un livello di dettaglio eccessivo: diversamente ragionando, infatti, la stessa attività di indagine diventerebbe superflua e l'organo requirente vedrebbe circoscritto il suo operare, contrariamente a quanto desumibile dagli artt. 54 e seguenti del codice di giustizia contabile, alla formalizzazione giudiziaria di una domanda già definita nei limiti della notizia di danno.

E, a tal riguardo, il Collegio intende dare continuità al principio di diritto espresso in materia dalle Sezioni Riunite di questa Corte secondo cui: *“[i]l significato da attribuire all'espressione “specifica e concreta notizia di danno”, recata dall'art. 17, comma 30-ter, in esame, è così precisato: il termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denuncia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l'aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l'aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni. L'espressione nel suo complesso deve, pertanto, intendersi riferita non già ad*

una pluralità indifferenziata di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, onde evitare che l'indagine del PM contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato". (Corte conti, SS.RR., sent. n. 12/2011/QM giur. punto 7.4. del diritto; v., anche, Corte cost., sentt. n. 337/2005; n. 100/1995; n. 104/1989; n. 100/195; n. 209/1994).

4.3 Ebbene, con le precisazioni anzi svolte, dall'articolo di stampa prodotto dalla Procura, in quanto qualificato - alla luce della giurisprudenza citata - da "specificità" e "concretezza", si evince l'esistenza di un danno derivante dalla mancata riscossione degli affitti di alloggi pubblici: era legittimo e ragionevole onere della Procura, dunque, verificare chi fossero i soggetti eventualmente responsabili di tale situazione, stante la sufficiente connotazione della *notitia damni*.

5. Proseguendo nell'esame delle eccezioni preliminari, deve essere scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa del convenuto P..

In particolare, mentre la Procura chiama in giudizio il convenuto P.

quale "*Direttore Generale A.T.C. dal 17.07.2006 al 09.10.2006*", la difesa rileva che il convenuto non ha mai assunto tal qualifica, limitandosi a sostituire il direttore generale per 8 giorni nel mese di agosto 2006.

5.1 Osserva il Collegio che l'eccezione è stata sollevata dal convenuto in modo generico, senza precisare se si tratti di legittimazione a resistere o di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio.

La legittimazione ad agire (e, di converso, quella a resistere), che è un aspetto

del generale diritto all'azione a tutela dei propri diritti (cfr. art. 2097 c.c., art. 81 c.p.c.), è data dalla semplice prospettazione della titolarità di un diritto. La legittimazione a resistere, pertanto, trova fondamento nella titolarità passiva del diritto come asserita nella domanda introduttiva. Sotto tale profilo, pertanto, e cioè se si qualificasse l'eccezione del convenuto come difetto di legittimazione a resistere, essa sarebbe destituita di fondamento: la domanda risarcitoria è stata prospettata dalla Procura propriamente nei confronti del soggetto convenuto in giudizio (Cass. ord. n. 28131/2023; sent. n. 21925/2015).

Pertanto, la circostanza che la difesa abbia formulato tale eccezione inserendola come domanda preliminare induce a qualificarla nei termini sopra esposti, rispetto ai quali, come argomentato, è del tutto destituita di fondamento e come tale va rigettata.

5.2 Altro e differente elemento è la titolarità del diritto sostanziale che attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda: è onere della parte attrice, infatti, provare la titolarità del rapporto azionato nei confronti dei soggetti evocati in giudizio. Ma, appunto, proprio perché questione afferente alla prova dei fatti, in questa qualificazione l'eccezione del convenuto P. va affrontata successivamente all'esame delle eccezioni preliminari, di rito e di merito.

6. Da ultimo, occorre scrutinare l'eccezione di prescrizione, sollevata da tutti i convenuti.

Essa è parzialmente fondata.

Come ampiamente illustrato nella parte in fatto, la presente vertenza concerne il danno erariale derivante dalla perdita di crediti dell'Amministrazione, crediti relativi ai canoni di locazione degli alloggi assegnati dall'ATC.

Tale situazione, asseritamente emersa con la delibera di riaccertamento straordinario dei residui n. 103 del 31 ottobre 2018, concerne crediti insoluti dal 1960 circa al 2017 (cfr. documento n. 1 dell'allegato 43 all'atto di citazione, consistente nell'“*elenco posizioni crediti inesigibili*”).

Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, occorre esaminare due aspetti, entrambi inerenti al *dies a quo* di decorrenza della prescrizione: la sua individuazione rispetto alla tipologia di danno azionato, da un lato, e l'asserita efficacia posticipante di detto termine dalla data di emissione della delibera n. 103 (come conseguenza del sostenuto occultamento doloso).

6.1 Appare opportuno iniziare quest'esame dal secondo aspetto evidenziato, e ciò atteso che l'impianto dell'atto di citazione si fonda espressamente sulla delibera di riaccertamento straordinario residui come momento di primo disvelamento dell'esistenza di crediti insoluti.

Come si legge a pagina 33 dell'atto di citazione, la fattispecie in esame si caratterizzerebbe “*per una sistematica attività di occultamento delle perdite dei diritti di credito in capo ad A.T.C. per prescrizione e decadenza. Nel corso degli anni ed almeno fino alla data di adozione dell'unica delibera di cancellazione dei residui attivi del 2018, gli uffici finanziari dell'A.T.C. Piemonte Centro e quindi i dirigenti di ragioneria e quelli del servizio utenze, nella piena e dolosa consapevolezza dei direttori generali dell'ente, hanno omesso di procedere alle doverose attività di riaccertamento ordinario, che avrebbero dovuto avere cadenza annuale*”.

Dunque, secondo l'assunto della Procura regionale, la prescrizione dell'azione erariale inizierebbe a decorrere solo dal 31 ottobre 2018, data di adozione di detta delibera.

6.2 Questa prospettazione non appare in alcun modo sostenibile.

In particolare, non convince la tesi che il danno erariale emergerebbe solo con la revisione straordinaria e la cancellazione dei residui: il danno deriva dalla mancata riscossione dei canoni e l'Amministrazione, il cui compito è proprio la gestione degli alloggi di edilizia popolare e l'incasso dei relativi corrispettivi, aveva tutti gli strumenti ed i dati per attivarsi tempestivamente nella valutazione dei supposti crediti perduti. Occorre considerare, infatti, che in ogni bilancio di esercizio figurava l'esistenza di residui attivi per crediti non riscossi (cfr. relazione del CTP Procura, dr. Puddu, pag. 24, laddove si afferma che *"Sotto un profilo sostanziale, invece, ritengo di poter dare risposta positiva a quanto richiesto da Sig. Procuratore: dall'analisi dei bilanci e dei conti di ATC Piemonte Centrale ho verificato che, negli anni, sono stati riportati i residui attivi relativi alla mancata riscossione dei canoni"*) e tale posta, indubbiamente, comprendeva anche i crediti prescritti: ciò significa che ogni bilancio esponeva in modo chiaro la situazione contabile, offrendo dati sufficienti per la quantificazione dei crediti prescritti.

L'avvenuta cancellazione, con lo spostamento in conto patrimoniale, in altri termini, non determina un disvelamento del danno: la cancellazione del residuo, infatti, se da un lato non esclude la futura riscossione del credito (e in questo senso potrebbe non assicurare la certezza del danno), dall'altro non determina l'emersione di parametri di certezza del danno non rilevabili dai bilanci precedenti. Il danno, infatti, non è rappresentato dalla cancellazione del credito locatizio (tenuto conto della funzione meramente contabile della delibera di riaccertamento straordinario) ma dalla sua eventuale perdita per avvenuta prescrizione, rilevabile dalla semplice analisi di vetustà dei residui attivi

mantenuti in bilancio. Le delibere di approvazione dei bilanci consuntivi degli anni precedenti (cfr. delibere n. 77/2013; n. 81/2015; n. 85/2016; n. 76/2017) e la determinazione dei residui attivi del 29 giugno 2012 evidenziano, nel rispetto dell'osservato principio contabile di chiarezza, l'esistenza e l'andamento della morosità, consolidata e relativa alla singola annualità, escludendo *per tabulas* qualunque doloso occultamento del supposto danno.

Ancora, va menzionata la delibera n. 74/2012 di approvazione del bilancio consuntivo 2011: al suo interno, ed in particolare nell'allegata relazione del collegio sindacale, si fa espresso riferimento, sulla base di una relazione degli uffici ATC, all'esistenza di una "*morosità non recuperabile*" di oltre 47 milioni di euro, con conseguente apposizione di un equipollente vincolo di accantonamento contabile sul risultato di amministrazione.

Lo stesso vincolo si rinviene nei bilanci successivi: i dati per la contestazione della perdita dei crediti, per come oggi articolata dalla Procura regionale, pertanto, erano già tutti a disposizione. La Procura regionale, attraverso l'analisi degli stessi e l'attività del consulente tecnico di parte, si è limitata ad organizzarli e trarne le relative conclusioni, ma non può certamente sostenersi che il danno si sia realizzato o manifestato solo a seguito della loro emersione con la delibera di riaccertamento straordinario dei residui.

E ciò per due ordini di ragioni.

In primo luogo, non è in contestazione, da parte della Procura, la mancata osservanza da parte dell'ATC, e per essa da parte di convenuti, del disposto del citato art. 38 del D.M. n. 3440 del 1986, "Approvazione dello schema di bilancio tipo e annesso regolamento degli Istituti autonomi per le case popolari", emanato dal Ministero dei lavori pubblici, che detta una puntuale

disciplina al riguardo, responsabilizzando (ai sensi dell'art. 38, quinto comma)

l'organo interno di controllo, - i cui componenti non risultano evocati nel presente giudizio - chiamato a manifestare il proprio parere circa le variazioni e la gestione dei residui, nonché sulla eventuale cancellazione del residuo attivo nel caso del venir meno dell'obbligazione ad esso relativa per inesigibilità (art. 38, sesto comma); talché, in disparte la delibera di riaccertamento straordinario dei residui (di cui subito si dirà), l'attività di accertamento ordinario dei residui, anche in difetto di specifica contestazione da parte della Procura, veniva praticata; donde, l'esistenza della situazione dei residui attivi in cui versava l'ATC doveva considerarsi ben nota.

In secondo luogo, il riaccertamento straordinario costituisce un ulteriore adempimento di riordino contabile (art. 3, comma 7, d.lgs. n. 118/2018; Corte conti, Sez. aut., delib. n. 31/SEZAUT/2016/FRG; SS.RR. spec. comp. n.41/2017/EL), la cui *ratio* è sì quella di compiutamente consentire l'emersione della reale situazione finanziaria dell'ente, e tuttavia la Procura, con la propria prospettazione, fondandola sul solo riaccertamento straordinario, oblitera le risultanze dell'accertamento ordinario dei residui, incontestabilmente effettuato dall'Ente ai sensi del citato art. 38, in ciò incorrendo in un'inaccettabile semplificazione.

6.3 Né può giungersi a differente conclusione ipotizzando, come affermato dal Procuratore regionale, che il danno sarebbe stato dolosamente occultato.

Sotto il profilo soggettivo, invero, una simile prospettazione avrebbe come logico corollario quello della precisa volontà dei convenuti di non cancellare i residui attivi, nella consapevolezza della loro piena inattendibilità (e, quindi,

della doverosità della cancellazione), al fine ultimo di nascondere la mancata riscossione. Tale volontà, e questa consapevolezza, inoltre, dovrebbero essere comune a tutti i soggetti che sono intervenuti nella formazione dei vari bilanci annuali. Tuttavia, la prospettazione della Procura regionale appare meramente affermata, senza un sostegno probatorio diverso dalla semplice sequenza ricostruttiva proposta dall'attore: essa, pertanto, anche alla luce di quanto evidenziato al precedente punto 6.3, non può essere accolta e, conseguentemente, non può trovare spazio la tesi del doloso occultamento in relazione al decorso della prescrizione.

6.4 A questo punto, escluso che la delibera di riaccertamento straordinario residui del 31 ottobre 2018 possa avere incidenza sull'esordio della prescrizione del danno erariale, occorre individuare correttamente il *dies a quo*. Nell'atto di citazione, seppure non con espresso riferimento alla questione, si individua un criterio di collegamento del danno assai peculiare e che, ove seguito, non potrebbe che incidere sulla determinazione della prescrizione. In particolare, a pagina 45 dell'atto introduttivo del giudizio si afferma quanto segue: *“Atteso che i crediti scaturenti da canoni di locazione, ai sensi dell'art. 2948 c.c., si prescrivono in ogni caso in 5 anni, ai fini dell'attribuzione della responsabilità del danno ...nonché, ai fini del calcolo del danno contestato è stato, quindi, computato un periodo di 5 anni dalla data di cessazione del relativo contratto”*, individuando una responsabilità principale in capo ai soggetti in carica alla scadenza del quinquennio e sussidiaria in capo ai soggetti operativi durante il medesimo quinquennio. In sostanza, quindi, la Procura ha *“provveduto alla individuazione di due categorie di danno erariale ovvero quella principale in capo ai soggetti in carica alla data di caducazione*

del diritto di credito e quella sussidiaria, in capo a tutti i Direttori/Dirigenti che nei 5 anni precedenti la definitiva prescrizione del credito avrebbero dovuto attivarsi per la sua riscossione”.

Secondo la Procura regionale, pertanto, la caducazione del diritto di credito per prescrizione (anche se, invero, talora viene usato il termine “decadenza”, senza alcuna argomentazione a sostegno, quasi si trattasse di sinonimi giuridici) avverrebbe allo scadere del quinquennio dalla cessazione del contratto di locazione.

Ora, in disparte le incomprensibili conclusioni sull’individuazione delle presunte responsabilità (non è dato comprendere per quale motivo il responsabile principale del mancato incasso sarebbe il soggetto in carica nel giorno di maturazione della prescrizione), questa costruzione ha evidenti riflessi sulla prescrizione del danno erariale, che andrebbe a decorrere dalla scadenza del quinquennio successivo alla cessazione del contratto di locazione.

Detto in altri termini, se la Procura considera estinto il credito decorsi 5 anni dalla cessazione del contratto, la prescrizione dell’azione erariale dovrebbe decorrere da tale momento (atteso che, secondo tale prospettazione, solo alla scadenza del quinquennio successivo la cessazione del contratto il credito sarebbe estinto per prescrizione).

6.5 Tale costruzione, tuttavia, non può essere accolta. Come riconosciuto dalla Procura, i crediti per canoni locatizi si prescrivono in 5 anni ma, a differenza, ad esempio, di quelli relativi ai rapporti di lavoro in difetto di stabilità, la prescrizione non risulta sospesa nel corso del rapporto locatizio. Affermare, quindi, che il credito da locazione si prescrive in 5 anni dalla cessazione del contratto non ha alcun fondamento giuridico ed ha, invero, come

unica conseguenza, lo spostamento temporale in avanti, anche di molti anni, dell'esordio della prescrizione dell'azione di danno erariale.

Invero, la prescrizione dei crediti dell'ATC maturava e matura mese per mese, senza possibilità di generalizzare: la Procura avrebbe dovuto, pur essendo il Collegio consapevole della complessità delle operazioni istruttorie necessarie, esaminare le singole posizioni morose per individuare i periodi di riferimento.

Non avervi provveduto costituisce, ancora una volta, un'inammissibile semplificazione e un'ingiustificabile generalizzazione dell'azione erariale tale da ostacolare gravemente la legittima difesa di un convenuto, in palese violazione dei principi del giusto processo secondo cui "la persona accusata" - e la disposizione costituzionale, in quanto espressiva di un principio generale, pare estensibile per analogia anche a garanzia dell'incolpato in sede contabile, oltretutto degli indagati in sede penale, a tutela del proprio diritto di difesa e della dignità della propria reputazione a non essere evocato in giudizio se non dopo un adeguato vaglio, anche in sede preprocessuale, delle prospettazioni accusatorie puntualmente da correlare a comportamenti allo stesso ascrivibili - è titolare del diritto costituzionale di essere "informat[o] riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico" e di quello di disporre "del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa" (art. 111, terzo comma, Cost.).

Ciò posto, alla luce di quanto esposto, occorre considerare che, al netto delle posizioni dei convenuti V. (notifica invito a dedurre perfezionatasi per compiuta giacenza il 13.11.2023) e G. (notifica in data 6 novembre 2023), la notifica degli inviti a dedurre è avvenuta per tutti i convenuti nel mese di ottobre 2023 ed essa costituisce il primo atto interruttivo della prescrizione.

Sono da ritenersi prescritti, pertanto, tutti i crediti relativi alle mensilità insolute fino al settembre 2013: i relativi canoni, infatti, in difetto di prova dell'esistenza di atti interruttivi, sono da ritenersi definitivamente prescritti, e perduti per l'Amministrazione danneggiata (secondo l'assunto attoreo, fermo restando che la prescrizione deve sempre essere eccepita dalla parte), al più tardi nel settembre 2018, con conseguente prescrizione dell'azione erariale nel settembre del 2023.

6.6 Alla luce di quanto esposto va dichiarata la prescrizione dell'azione erariale nei confronti di tutti i convenuti che hanno prestato servizio esclusivamente prima del settembre 2013: V.S., F.V.

P.A., F.R., V.A. e

G.G.M..

6.7 Inoltre, per i convenuti che hanno prestato servizio a cavallo di tale discrimine temporale, la medesima conclusione riguarda quella parte di danno che si riferisce al servizio prestato prima del settembre 2013.

In questo senso, tenendo conto delle indicazioni contenute nella tabella riprodotta a pagina 53 dell'atto di citazione (con le precisazioni, quanto al periodo temporale interessante il convenuto B., indicate a pagina 23

della comparsa di costituzione e riconosciute in udienza dalla stessa Procura), va dichiarata la prescrizione dell'azione erariale nei confronti del convenuto

L.B. per l'asserito danno riferito all'incarico di dirigente del servizio
utenza svolto dal 01.01.2012 al 30.04.2012, del convenuto M.L.

G.B. per l'asserito danno riferito all'incarico di direttore

generale ricoperto dal 2005 al settembre 2013, del convenuto S.

B. per l'asserito danno riferito all'incarico di dirigente del servizio

	utenza dal 1997 al 2001 e per quello riferito all’incarico di dirigente del servizio	
	contabilità dal 2005 al settembre 2013	
	7. Venendo all’esame del merito, residuano da esaminare, nei limiti non	
	coperti dalla prescrizione, le posizioni dei convenuti B.L.,	
	B.L., B.M.L.G., C.P.G.	
	e P.G., rispetto ai quali la domanda non può	
	essere accolta per l’evidente difetto di prova e, ancor prima, di allegazione che	
	la caratterizza.	
	7.1 Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della produzione	
	documentale allegata dalla difesa del convenuto B. con la memoria	
	22.10.2024, così come formalmente eccepita dalla Procura all’udienza di	
	discussione del 14 novembre 2024.	
	A tal fine occorre ricordare che, all’udienza del 13 giugno 2024, in seguito alla	
	produzione documentale della Procura, afferente alla precedente indagine sulle	
	ATC (al fine di dimostrare l’autonomia dell’attuale giudizio rispetto alla	
	precedente indagine, necessità sorta da specifica eccezione di parte), il Collegio	
	rinvia la discussione per dar modo alle parti di esaminare tale	
	documentazione successivamente prodotta, autorizzando il deposito di note sul	
	punto. L’ordinanza di rinvio, pertanto, e in disparte la modifica della domanda	
	nei confronti di altri convenuti, riguardava unicamente l’esame e le conseguenti	
	deduzioni sulla produzione documentale effettuata dalla Procura, senza che in	
	alcun modo fosse consentita una generale riapertura dei termini previsti per il	
	deposito dei documenti su fatti costitutivi del giudizio. Né una simile riapertura	
	può discendere dalla sola contestazione, operata dal requirente in udienza, delle	
	affermazioni e della produzione documentale dei convenuti: l’onere difensivo	
	- pag. 34 di 49 -	

del convenuto, per ragioni di economia processuale, deve trovare compiuto svolgimento nel rispetto delle preclusioni di cui all'articolo 90 c.g.c., trovando esclusivo contemperamento di fronte all'ipotesi, non frequente ma invero possibile, che l'attore pubblico, a confutazione delle difese dei convenuti, introduca nuovi argomenti o produca nuovi elementi probatori. Ma anche in tal caso, la riapertura dei termini probatori non potrà che essere strettamente connessa alle nuove allegazioni della Procura.

Di contro, la semplice contestazione, non integrando o modificando l'originario impianto dell'atto di citazione, non può giustificare alcuna riapertura dei termini in favore del convenuto, le cui difese devono trovare completa ed esaustiva definizione fin dalla costituzione in giudizio, diversamente incorrendo il convenuto nella preclusione di cui al citato art. 90 c.g.c.

7.2 Quanto al merito, come emerge dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio, la Procura regionale fonda la responsabilità dei convenuti sulla mancata corretta gestione dei crediti locatizi, negligenza che sarebbe emersa con la delibera di riaccertamento straordinario n. 103/2018 con la quale sono stati cancellati, con esclusivo riferimento ai contratti di locazione già risolti, residui attivi per oltre 32 milioni di euro. Di tutti questi residui, divisi all'interno della stessa deliberazione in 7 categorie, l'attore pubblico ha considerato esclusivamente quelli afferenti alle categorie *“crediti con vetustà di almeno anni 5 per i quali non risulta attivata alcuna azione di recupero”* e *“crediti per i quali non è stato possibile rintracciare sui data base traccia di attività amministrativa di messa in mora”*, per un totale di 6.098 posizioni definitivamente prescritte e per un controvalore di danno (da perdita del relativo credito) di oltre 20 milioni di euro.

7.3 Secondo l'assunto attoreo, la mancanza di atti interruttivi della prescrizione sarebbe, di per sé, sufficiente a fondare la responsabilità dei convenuti, senza ulteriori indagini. A sostegno di quanto affermato, la Procura richiama il principio di ripartizione dell'onere della prova, affermando (pag. 27 dell'atto di citazione) che, una volta allegata la prova del diritto di credito, incomberebbe sul debitore l'onere di dimostrare in giudizio l'inesistenza dello stesso.

Una simile prospettazione è completamente destituita di fondamento, confondendo l'inadempimento civilistico con la responsabilità erariale.

A sostegno, infatti, la Procura cita la sentenza della Suprema Corte n.25584/2018. Ora, tale pronuncia, in disparte riguardi materia del tutto estranea alla presente (la pronuncia verte su una fattispecie di opposizione allo stato passivo fallimentare), richiama il consolidato principio di diritto secondo cui *“in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, al creditore spetta solo provare la fonte del suo diritto ed il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”* (tra le prime, cfr. Sez. 1, Sentenza n.15659 del 15/07/2011).

Ma tale principio riguarda le obbligazioni civili e può interessare, quanto alla vicenda all'esame della Corte, il rapporto tra ATC e i conduttori degli alloggi, non certo esonerare la Procura dal proprio onere probatorio che, in materia di responsabilità erariale, investe tutti gli elementi che la devono sostenere.

Detto in altri termini, non è conferente richiamare il principio civilistico dell'inadempimento per sostenere l'assolvimento del proprio onere probatorio

e la rimessione integrale della prova contraria in capo ai convenuti: un conto è l'inadempimento di un'obbligazione civilistica, altro è la responsabilità erariale che, anche in caso di fattispecie omissive, impone l'individuazione (e la prova) delle condotte doverose mancate e, in relazione a queste, dell'elemento soggettivo nei termini richiesti da questa peculiare responsabilità, la cui personalità è assolutamente inconciliabile con le prospettazioni generalizzanti cui fa ricorso la Procura.

Se è vero che in tema di responsabilità omissiva compete al requirente unicamente l'individuazione delle condotte doverose non osservate, è altrettanto vero che nella fattispecie in esame tale individuazione è stata fatta in termini generali e astratti, con un'inammissibile considerazione complessiva di oltre 6.000 crediti cancellati, senza ulteriore indicazione se non quella derivante dall'avvenuta cancellazione dei residui attivi per inesistenza di atti di messa in mora. Senza alcuna puntuale e rigorosa indagine, in altri termini, sulla struttura organizzativa, sulle modalità di gestione del settore crediti, sui ruoli e sui compiti concretamente svolti dai singoli convenuti, sulle risorse disponibili in ATC, sulle responsabilità concrete e sulle condotte doverose che avrebbero dovuto essere tenute. Rimettendo tutto, attraverso il richiamo alla ripartizione dell'onere probatorio proprio delle obbligazioni civili, alla parte convenuta.

7.4 L'avvenuta cancellazione dei crediti, in sostanza, non è idoneo a configurare neppure un principio di prova della colpa grave ma eventualmente un mero indice sintomatico e, per giunta, del tutto generico, privo, cioè di qualsiasi valutazione in concreto delle diverse fattispecie, con l'effetto inaccettabile di determinare un'inversione della prova a carico dei convenuti. In particolare, che costituisca un principio di prova solo in astratto emerge dalla

circostanza che ATC, nel periodo considerato dalla Procura, ha maturato crediti per quasi 2 miliardi di euro, rispetto ai quali la perdita assunta dal requirente rappresenta poco più dell'1%: non è dato sapere se questi numeri, non indagati dalla Procura, siano fisiologici o meno, ma indubbiamente gettano una notevole ombra sul significato probatorio che dovrebbe avere la cancellazione dei crediti (quantomeno, sotto il profilo soggettivo). Come correttamente segnalato dalla difesa Merani-Serventi, un riferimento potrebbe essere offerto dall'omologo ente della Regione Lombardia: nell'allegata relazione sulla gestione della Corte dei conti lombarda si legge che *“la svalutazione dei crediti di inquilini sloggiati (non occupanti abusivi) è stata effettuata per il 94%, del credito esistente in quanto si rileva un difficoltoso recupero”*.

Viene da dubitare, pertanto, che la sola cancellazione di crediti per mancata tempestiva messa in mora sia prova sufficiente dell'esistenza di una colpa grave: un conto è affermare che il credito non è stato gestito, altro sostenere che tale condotta omissiva sia avvenuta per inescusabile negligenza, valutazione che la Procura attrice non ha in alcun modo provato.

D'altra parte, volendo mantenere l'indagine su un piano generale, quindi considerando come un tutt'uno oltre 6.000 posizioni creditizie, è chiaro che la Procura non ha in alcun modo esaminato le singole vicende, rimettendo interamente tale onere sui convenuti.

Ora, pur comprendendo le ragioni dell'attore pubblico, volte a semplificare l'attività di indagine, va detto che tale *modus operandi* non risulta affatto condivisibile perché, oltre a ledere in modo grave il diritto di difesa dei convenuti, non affronta compiutamente gli elementi strutturali della responsabilità individuale dei singoli, limitandosi ad una generica ripartizione

del danno sulla base di un incomprensibile criterio aritmetico, peraltro agganciato ad un dato (presenza in carica nel mese di compimento del quinquennio dalla cessazione del contratto) privo di qualunque significato. Detto ancora più chiaramente: se l'inadempimento del conduttore risale, per fare un esempio, al 1980, e il contratto si è risolto dieci anni dopo, non si comprende il senso della chiamata in causa di chi era direttore generale nel 1995, a meno di una dimostrazione (non effettuata) della sussistenza, nella specie, di un comune disegno criminoso in danno dell'ATC.

7.5 Che la delibera di riaccertamento straordinario residui non possa fondare, di per sé, la responsabilità erariale emerge chiaramente considerando che essa ha una funzione meramente contabile, che è quella di adeguare lo *stock* dei residui attivi e passivi al principio della competenza finanziaria potenziata. Si tratta, invero, di determinare il nuovo fondo pluriennale vincolato da iscrivere negli esercizi contemplati nel bilancio e di determinare il risultato di amministrazione secondo le nuove regole. Il riaccertamento straordinario, pertanto, è un'operazione meramente contabile legata all'armonizzazione dei bilanci, per la messa in sicurezza dei conti, senza che offra alcuna informazione circa i comportamenti sottesi alla gestione dei crediti.

Vieppiù quando si parla di oltre 6.000 crediti, la cui cancellazione, in presenza di soggetti svantaggiati e di un Ente che ha una finalità sociale (articolo 1, legge regionale Piemonte 17 febbraio 2010, n.3: *“la Regione Piemonte riconosce e promuove il diritto all'abitazione mediante politiche territoriali e abitative tese ad assicurare il fabbisogno delle famiglie e delle persone meno abbienti e di particolari categorie sociali”*) potrebbe anche (oggettivamente, non è dato saperlo) rientrare nella fisiologia gestoria.

7.6 Né informazioni ulteriori si ricavano dalla lettura della consulenza del

dr. Puddu, consulente della Procura cui viene addirittura rimessa la stessa individuazione dei presupposti soggettivi della responsabilità erariale. Al consulente, infatti, viene affidato il quesito di individuare e descrivere *“le condotte omissive tenute negli anni dagli incaricati della riscossione interni ad ATC Piemonte Centrale ed eventualmente esterni (agenti della riscossione incaricati)”*.

Il consulente, infatti, nell'affrontare tale aspetto, rimane inevitabilmente su un piano del tutto astratto, affermando che, per quanto riguarda i residui stralciati, *“dalla lettura formale della citata delibera, si evidenzia che la voce 2 (€ 2.355.218,25), la voce 4 (€ 13.496.082,73) e la voce 4.1 (€ 5.710.311,64) si riferiscono a crediti non più esigibili in quanto prescritti, a causa di un'inerzia dell'amministrazione”*.

Tutta la valutazione attorea della colpa grave in capo ai convenuti si rinviene, quindi, nelle parole del consulente *“un'inerzia dell'amministrazione”*, senza alcun approfondimento ulteriore, inerzia che, al più, potrebbe configurare una criticità gestionale ma di per sé non può ritenersi idonea a trasfigurare in un comportamento gravemente colposo

7.7 Ora, se è vero che una riscossione non fatta può rappresentare un principio di prova, è però altrettanto vero che la Procura avrebbe dovuto verificare come mai la procedura non era stata svolta, come era strutturata, se c'erano deleghe o meno. Queste lacune non integrano una carenza dell'atto rilevante ai fini della declaratoria di nullità quanto piuttosto una carenza dell'indagine a monte.

Il dato oggettivo, in astratto, potrebbe far supporre che possa esserci stata una

gestione non corretta ma, tenuto conto del dato delle riscossioni complessive e dell'importo globale gestito da ATC, appare implausibile sostenere che esso provi di per sé la colpa grave. Tanto più che la Procura, nell'atto di citazione, non ha mai valutato la posizione dei singoli convenuti, limitandosi all'astratta descrizione delle funzioni del direttore generale di ATC e dei vari dirigenti come risultanti dalle declaratorie contenute nello Statuto dell'ente e nel regolamento di contabilità.

7.8 La genericità dell'indagine, d'altra parte, trova conferma nella lettura, oltre che della relazione del dr. P., anche nelle annotazioni della Guardia di Finanza del 17 aprile 2023, 3 agosto 2023 e 10 ottobre 2023: tali documenti confermano che la valutazione è stata fatta sulla base della sola delibera di riaccertamento straordinario residui che sarebbe di per sé ostensiva di un occultamento doloso, ma che per la ragioni innanzi rappresentate (cfr. precedente punto 6.2) non può ritenersi conducente, stante l'assoluta inidoneità dell'assunto, nonché dei dati contenuti negli archivi informatici dell'ATC, senza alcun esame della documentazione cartacea, esame che invece sarebbe stato necessario alla luce della vetustà dei crediti contestati.

Quanto affermato emerge, senza tema di smentite, dall'esame della documentazione cartacea rinvenuta presso ATC e prodotta dai convenuti B. (all. 5.1, 5.2, 5.3, 5-*quater*), F., C., B., F., P. e P. (allegato n. 2 alle rispettive comparse di costituzione).

In particolare, e senza pretesa di completezza, dal confronto tra i documenti richiamati e l'allegato n. 1 al doc. n. 43 della Procura ("*elenco posizioni crediti inesigibili*"), contenente l'intero elenco delle posizioni contestate (per

complessivi euro 21.561.621,62, poi ridotte nella richiesta risarcitoria a

complessivi euro 16.942.186,30) emerge l'assoluta inattendibilità della

ricostruzione effettuata dalla Procura.

Da un esame a campione delle posizioni contestate, infatti, risultano compresi

crediti relativi a:

a) soggetti deceduti (per oltre 50 posizioni, tra cui le seguenti matricole:

754, 808, 1591, 1689, 1739, 1808, 1931, 2252, 3090, 3130, 3242, 4434, 3645,

4275, 23919, 4282, 4297);

b) soggetti per i quali si è proceduto mediante ricorso per decreto

ingiuntivo (*omissis* SDF, C.L., quale erede del conduttore

M.P.M., C.C., Circolo *omissis*, A.s.c. *omissis*,

T.M.M., A.I., S.M., quale erede del

conduttore M.M., C.P., S.F., S.L.,

N.S., T.C., V.S., B.E.,

R.R., P.A., C.F., V.F., F.

M.);

c) soggetti irreperibili (G.A., G.T., *omissis* SDF –

per cui sussiste un decreto ingiuntivo non notificato per irreperibilità, R.G.

E.F., G.M. quale erede dell'assegnatario

deceduto G.D., S.M.T., I.G.,

V.M., G.G., R.F., F.A., P.

V.);

d) soggetti che, riconosciuto il proprio debito, hanno concordato piani di

rientro (G.F., S.F., D.P.V.,

Q.S., L.T.C., B.C., C.K.,

	l) soggetti commerciali falliti (H.F. di .P., Forno	
	omissis S.n.c.. F.lli T. s.n.c., T. s.r.l., soc. C. S. s.r.l., G.	
	Alimentari T.B., L. s.r.l.)	
	7.9 L'esposizione che precede, certamente non inficiata dai soli 8 casi	
	contro esaminati dalla Procura in sede di discussione orale, relativa ad un	
	campione già significativo dei crediti contenuti nella contestazione della	
	Procura, evidenzia come l'attività di indagine, a parere del Collegio e	
	contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio del requirente in sede di	
	discussione orale, non sia stata doverosamente analitica, fondandosi invece	
	esclusivamente sulla mera delibera di riaccertamento residui che, tuttavia, si è	
	rivelata non essere un elemento attendibile e, soprattutto, sufficiente a	
	dimostrare l'esistenza di un grave negligenza. I documenti esaminati, infatti,	
	oltre a dimostrare l'inattendibilità della quantificazione del danno (vi sono, per	
	esempio, delle morosità insussistenti), smentiscono l'assunto attoreo secondo	
	cui la condotta dei convenuti, ove ritenuta omissiva, sarebbe stata gravemente	
	colposa: per numerosi crediti, infatti, vi è prova certa dell'esistenza di iniziative	
	di monitoraggio e tentativo di recupero, quand'anche infruttuoso. Vi è prova,	
	in altri termini, di effettiva attività gestoria che, per ragioni differenti (morte,	
	irreperibilità, incapacienza) non ha avuto esito positivo, per fattori non imputabili	
	ai convenuti.	
	Pur prendendo atto della mancanza di documentazione afferente ogni singola	
	posizione creditizia, anche per il periodico fisiologico smaltimento degli	
	archivi cartacei, ritiene il Collegio che quanto esposto sia più che sufficiente	
	per escludere che, sulla base della sola delibera di riaccertamento straordinario	
	residui, possa esprimersi un giudizio di grave negligenza nella gestione dei	
	- pag. 44 di 49 -	

crediti da parte dei soggetti convenuti. Per arrivare ad un simile giudizio, infatti, avrebbe dovuto essere indagata la concreta operatività dell'ATC, ed in particolare i settori che nel tempo si sono occupati della gestione della morosità, valutando compiutamente le modalità di gestione dei crediti al fine di sostenere, con concretezza e necessaria certezza, l'esistenza di ipotesi di colpa grave. È sufficiente rilevare, in conclusione, che, se è ragionevole cancellare un credito prescritto, cionondimeno la maturazione della prescrizione può avvenire per le cause più diverse, nessuna delle quali poteva emergere a fronte di un'azione volta a considerare in modo unitario oltre 6.000 posizioni creditizie.

Con ciò non si vuol dire che i convenuti abbiano fornito prova dell'esistenza di condotte volte ad una sana e corretta gestione dell'esposizione creditizia. Si vuole significare, invece, che la Procura non ha offerto prova alcuna della negligenza che avrebbe condotto alla perdita dei crediti.

8. Alla luce di quanto esposto, va dichiarata l'integrale prescrizione dell'azione risarcitoria nei confronti dei convenuti V.A.,
G.G.M., V.S., F.V.,
P.A. e F.R..

8.1 Inoltre, va dichiarata la prescrizione parziale, nei limiti di cui al superiore paragrafo 6.8, nei confronti dei convenuti B.M.L.G.,
B.L. e B.S.

8.2 Infine, va respinta la residua domanda quanto ai convenuti B.L.,
B.S., B.M.L.G.,
C.P.G. e P.G.

9. In ordine alle spese di lite, queste vanno interamente compensate ai sensi dell'articolo 31, comma 3, c.g.c., quanto ai convenuti per i quali viene

dichiarata l'integrale prescrizione dell'azione, trattandosi di decisione fondata		
su questione preliminare.		
Con riferimento ai convenuti BU., BRO. e BRU., tenuto		
conto dell'incidenza della prescrizione sull'ammontare della domanda proposta		
nei loro confronti, va disposta la compensazione delle spese di lite nei limiti di		
due terzi.		
Con riferimento alla residua parte della domanda nei confronti dei convenuti		
BRU., BUR, e BRO., nonché ai convenuti C. e		
P., stante l'assoluzione nel merito e visto l'articolo 31, comma 2,		
c.g.c., le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo. La liquidazione		
delle spese di lite tiene conto dell'importo richiesto come condanna in via		
principale e della presenza di comparse di costituzioni identiche a firma del		
medesimo studio legale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del DM n.55/2014.		
P.Q.M.		
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in		
composizione collegiale, definitivamente pronunciando,		
- Dichiarà inammissibile la produzione documentale allegata dalla difesa del		
convenuto B.S. e alla memoria del 22.10.2024;		
- Dichiarà l'integrale prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei		
confronti dei convenuti V.A., G.G.M.,		
V.S., F.V., P.A. e F.		
Rosanna;		
- Compensa integralmente le spese del giudizio quanto ai convenuti		
V.A., G.G.M., V.S., F.V.		
P.A. e F.R.		
- pag. 46 di 49 -		

	- Dichiaro la prescrizione parziale del diritto al risarcimento del danno nei confronti dei convenuti B.L., B.M.L.G. e B.S.;	
	- Respinge, per il resto, la domanda nei confronti dei convenuti B.L., B.S., B.M.L.G., C.P.G., e P.G.;	
	- Compensa le spese di lite nei confronti di B.L., B.M.L.G. e B.S., nei limiti di due terzi;	
	- Liquidando le rimanenti spese di lite in favore del convenuto B.L. in complessivi euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) per diritti ed onorari, oltre il 15% per spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;	
	- Liquidando le rimanenti spese di lite in favore del convenuto B.S. in complessivi euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) per diritti ed onorari, oltre il 15% per spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;	
	- Liquidando le rimanenti spese di lite in favore del convenuto B.M.L.G. in complessivi euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) per diritti ed onorari, oltre il 15% per spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;	
	- Liquidando le spese di lite in favore del convenuto C.P.G. in complessivi euro 4.900,00 (quattromilanovecento/00) per diritti ed onorari, oltre il 15% per spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.	
	- Liquidando le spese di lite in favore del convenuto P.G. in complessivi euro 4.100,00 (quattromilacenti/00) per diritti ed onorari, oltre il 15% per spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	- pag. 47 di 49 -	

	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024 con	
	l'intervento dei magistrati:	
	Marco Pieroni	Presidente
	Giuseppe Maria Mezzapesa	Consigliere
	Cristiano Baldi	Consigliere estensore
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Cristiano BALDI	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 28/11/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione	
	dei dati personali"	
	DISPONE	
	Che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, data della firma digitale	
	Il Presidente	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo	
	30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri	
	dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	- pag. 48 di 49 -	

Torino, 28/11/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente